



Senato della Repubblica

10 °Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Roma, 27 marzo 2024

La nostra Confederazione ringrazia la 10° *Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato e previdenza sociale*, per l'invito ricevuto al fine di poter esprimere suggerimenti e proposte sul Disegno di legge AS n. 672 avente ad oggetto semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Alla luce del provvedimento portato alla nostra attenzione, nell'esprimere apprezzamento all'impianto generale del disegno di legge ed alle sue finalità, riteniamo di sviluppare alcune osservazioni riguardanti i seguenti articoli:

Art 7) Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, in materia di determinazione, del reddito da lavoro dipendente

Art 13) Modifiche al Decreto-legge 12 settembre 1983, n463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n 638, in materia di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali.

Art 15- Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n 252, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare.

Per quanto riguarda l'art. 7 che propone la modifica al Testo Unico in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, con plauso e nostra piacevole sorpresa, apprendiamo che il Disegno di Legge propone

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



una modifica all'art 51 comma 2, inserendo il punto f bis). Tale nuova disposizione proposta, esenta da tassazione i *rimborsi delle spese di affitto sostenute da studenti iscritti a corsi universitari o di istruzione tecnica superiore erogati in presenza e non esclusivamente in via telematica in atenei o fondazioni di istruzione tecnica superiore aventi sede ad una distanza superiore a 50 KM rispetto alla residenza dello studente iscritto, oppure percorribile con mezzi pubblici in un tempo superiore ai 60 minuti.*

La nostra Confederazione è molto soddisfatta dalla proposta di questa disposizione, in quanto in ben già due audizioni nelle rispettive Commissioni parlamentari, ed in particolare, Commissione Bilancio con delega al PNNR, e 5° Commissione Bilancio del Senato, Assoprofessioni ha suggerito di introdurre la detassazione di tali rimborsi, in sintonia con alcuni accorgimenti antielusivi.

Infatti, alla luce del problema del caro prezzo per gli affitti degli immobili nelle città universitarie, la detassazione completa dell'eventuale somma erogata dal datore di lavoro per il pagamento della locazione a favore dei figli universitari dei dipendenti, potrebbe tradursi, principalmente in un aiuto alle famiglie che devono sopportare i costi per mantenere i figli che frequentano le università fuori sede, e non di secondaria importanza, in un incentivo alla frequentazione Universitaria in presenza, ritenendola molto più formativa rispetto alla frequenza dei corsi a distanza.

Si potrebbe rafforzare tale provvedimento, anche ai fini antielusivi, introducendo la delegazione di pagamento di cui all'art 1269 cc, per questo tipo di rimborso.

Sempre a fini antielusivi si potrebbe prevedere all'interno del punto f-bis dell'art 51 DPR 917/1986, che la residenza dello studente debba essere la

2

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



stessa del nucleo familiare di appartenenza, e al contempo innalzare il tempo percorribile con mezzi pubblici a 120 minuti rispetto ai 60 minuti previsti dal Disegno di Legge.

Così formulata la norma sarebbe in sintonia con l'art. 9 della Costituzione, che promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, potenziando tale missione da parte dello Stato e al secondo comma dell'art 34 della Costituzione, il quale prescrive che:

“I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti negli studi.”

Inoltre, la misura si potrebbe autofinanziare parzialmente, con la previsione di indetraibilità di tale spesa, ora detraibili in percentuale dal reddito imponibile.

La bassa percentuale di laureati nel nostro Paese, rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea, ulteriormente accentuata dagli elevati costi per l'istruzione Universitaria, di cui la parte più importante è l'esborso finanziario che gli studenti fuori sede devono sopportare per i canoni di affitto, ci porta a suggerire l'introduzione di tale detassazione, in modo che l'erogazione della somma, si traduca in un beneficio finanziario netto per la famiglia.

Ricordiamo che con la legge di bilancio 2024 la soglia di esenzione prevista per i fringe benefit (art 51 comma 3 del Tuir,) è stata portata da 258, 23 a 1.000 euro e fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Dal 1° gennaio 2024, l'esenzione include inoltre le spese per l'affitto e gli interessi del mutuo relativi alla prima casa.

3

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



Assoprofessioni auspica che i fringe benefit possano includere anche gli affitti degli studenti universitari, in maniera strutturale, non temporanea e senza soglia di esenzione.

Sempre all'interno dell'art. 7 del Disegno di Legge, la nostra Confederazione suggerisce di introdurre una disposizione di Welfare aziendale, utilizzata da molte Casse di previdenza private, da non confondere con i Fondi integrativi sanitari, con cui l'azienda, senza limiti di importo, in riferimento alla non imponibilità del reddito del lavoratore dipendente, e alla deducibilità per l'azienda stessa, possa stipulare a favore della generalità dei dipendenti una polizza assicurativa sanitaria, in cui la copertura riguardi i grandi interventi chirurgici e le prestazioni di prevenzione annuale, con una serie tassativa di analisi mediche raccomandate.

Diciamo questo, in quanto le criticità del nostro sistema sanitario nazionale sono note a tutti, e la prevenzione, raccomandata costantemente dalle istituzioni competenti, può portare ad una minore pressione sul Sistema Sanitario Nazionale, visti i tempi di attesa che si verificano nella maggior parte delle Regioni per poter effettuare visite non procrastinabili per la tutela della salute del cittadino.

Per quanto riguarda l'art. 13 del Disegno di Legge in tema di modifiche al Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di sanzioni per ommesso versamento ritenute previdenziali, ci permettiamo di esporre quanto segue:

L'art 23 del Decreto-legge 48/2023, convertito nella Legge 3 luglio 2023 n° 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e accesso al mondo del

4

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



lavoro, aveva già previsto una modifica al sistema sanzionatorio, sugli omessi versamenti di importo inferiore a € 10.000,00 dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

Più precisamente l'art 23 del decreto citato aveva previsto una mitigazione dell'entità delle sanzioni ex art 2 comma 1-bis del DL 463/83, sostituendo le parole da "euro 10.000 a euro 50.000 ", con "*da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso*".

Tale decreto ha tentato di arginare una sanzione così' elevata con un criterio di proporzionalità, ancorando la sanzione amministrativa all'importo omesso, che in tutti i casi ha una forbice tra il 150% e il 400%, quantum molto punitivo per l'imprenditore.

Stabilire che la sanzione irrogata, per versamenti inferiore ai 10.000,00 euro, sia compresa tra una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso, a parere di chi scrive, gradua maggiormente la reazione punitiva all'effettiva gravità della condotta data dal quantum non versato.

Inoltre, sempre l'art 23 comma e del DL 48/2023 aveva assegnato più tempo per le contestazioni delle sanzioni.

Di norma la contestazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art 14 della legge 689/81, deve essere effettuata immediatamente oppure notificata entro 90 giorni.

Nel caso specifico è evidente che per la verifica della soglia di punibilità, occorre normalmente attendere il decorso dell'intero anno.

Con le disposizioni di cui all'art 23 del DL 48/2023, gli estremi della violazione dovevano essere notificati, in deroga all'art 14 della Legge

5

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



689/1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione.

Per questo la nostra Confederazione, ritiene che i provvedimenti a suo tempo introdotti con l'art 23 del DL 48/2023, rispettino maggiormente i criteri di proporzionalità, rispetto ai criteri proposti dall'art 13 del disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda l'art 15 del Disegno di Legge intitolato Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare, riteniamo di portare all'attenzione della Spettabile Commissione le seguenti osservazioni.

Completamente in accordo con la nuova proposta di formulazione del comma 4 dell'art 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, il quale per incentivare il cosiddetto "secondo pilastro pensionistico" prevede che la contribuzione alla previdenza complementare, sia per la quota a carico del lavoratore, sia per la quota a carico del datore di lavoro, deve essere integralmente deducibile dall'imponibile fiscale del lavoratore, eliminando l'attuale limite di deducibilità fissato in euro 5.146,57.

Alla luce di quanto sopra suggeriamo, inoltre di integrare il comma 7 dell'art 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n 25, il quale prevede *che il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, comporta l'adesione alle forme stesse, e avviene con cadenza almeno annuale con scadenze esplicite.*

La nostra Confederazione ritiene di integrare tale comma aggiungendo la dicitura TFM (trattamento di fine mandato), tutte le volte che viene citato il TFR.



Suggeriamo questo, in quanto l'art 50 del testo unico delle imposte sui redditi, rubricato *Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente*, prevede forme di rapporti di lavoro in cui il TFR non è previsto, come esempio i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come quello degli amministratori di società, dei soci delle cooperative di produzione e lavoro, e altri.

Orbene, tali soggetti in sede di contrattazione, potrebbero richiedere per sopperire alla mancanza del TFR, che sia accantonata una somma annuale a titolo di TFM.

Attualmente e per la maggior parte dei casi, tali somme vengono normalmente conferite all'interno di piani assicurativi. Per questo suggeriamo di prevedere che anche il TFM maturando possa essere conferito alle forme pensionistiche complementari senza limiti di deducibilità fiscale, come previsto per il TFR dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n° 25.

L'invecchiamento della popolazione a cui è soggetto il nostro Paese, metterà sempre più a dura prova la tenuta del sistema previdenziale pubblico.

Per questo vi è necessità di agevolare con tutte le forme possibili la previdenza complementare, definita secondo pilastro, termine mutuato dalla Confederazione Svizzera.

Sarebbe opportuno prevedere forme di agevolazione fiscale, in merito alla previdenza complementare, anche per quei contribuenti che sono soggetti ad imposte sostitutive del reddito, vedi i contribuenti forfettari, i quali non hanno possibilità di abbassare la loro base imponibile.

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



Si potrebbe pensare di agevolarli fino a concorrenza dell'imposta sostitutiva versata.

Ringraziando ancora per l'opportunità offerta alla nostra Confederazione di partecipare a codesta Commissione, siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Falcone

Il Presidente
Prof. Giorgio Berloffia